

Sezione Provinciale VICENZA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza
Via Farini, 36100 Vicenza
Cell 328835470
Email: vicenza@conapo.it

Vicenza, 17/12/2021

Prot. n. 24/21

Al Sig. **COMANDANTE PROVINCIALE
VVF VICENZA**

Arch. Giuseppe Costa
com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

E p.c. Alla **SEGRETERIA GENERALE
CO.NA.PO**

Nazionale@conapo.it

E p.c. Alla **SEGRETERIA REGIONALE
VENETO CO.NA.PO**

Veneto@conapo.it

Oggetto: Riscontro nota COM-VI n. 23262 del 13.12.2021 – “Certificazione verde rafforzata”

Egregio Signor Comandante,

nel ringraziarLa per il tempestivo riscontro (COM-VI 23262, allegata) del 13 dicembre a precedente nostra nota di pari data (ns prot. 22/2021, allegata) non è possibile fare a meno di avanzare le seguenti considerazioni.

Come peraltro da Lei riportato in estratto nella nota di cui all'oggetto, l'art 2 del DL n. 172 del 27.11 u.s. ha esteso l'obbligo vaccinale **dal 15 dicembre 2021** pure al personale del comparto soccorso pubblico (comma 1,) conferendo ai dirigenti ed ai responsabili delle varie Istituzioni coinvolte il compito di assicurare il rispetto di tale obbligo (comma 2), di *“verificare immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale”* (comma 3) e, in caso di verifica negativa, di provvedere all'invito ivi specificato.

Dalla lettura della norma, è evidente che **l'obbligo è sorto in data 15 dicembre u.s. e che ogni verifica circa l'adempimento o meno di tale obbligo fosse possibile solo a partire dal 15 dicembre stesso data in cui l'obbligo veniva in essere.**

D'altronde, la stessa Circolare del Dipartimento in materia (STAFFCNVVF n. 24757 del 11.12.2021), oltre a precisare che il personale è sottoposto all'obbligo vaccinale a partire dalle *“ore 00.00 del 15 dicembre”*, statuisce che i responsabili delle strutture (Dirigenti apicali delle varie articolazioni del C.N.VV.F.) procedano alla verifica del possesso della Certificazione verde rafforzata *“utilizzando l'applicazione “VerificaC19” aggiornata”*.

In pratica, nessun controllo, se non quello più generale del possesso della Certificazione verde (di qualsiasi tipo) ad inizio turno di servizio, poteva essere effettuato e nessun invito poteva essere notificato prima del 15 dicembre. La trasmissione dell'avvenuta vaccinazione al Medico incaricato (che è cosa diversa dal “datore di lavoro”) avrebbe dovuto continuare ad essere funzionale al mero aggiornamento del libretto sanitario.

Detto ciò, **questa O.S. CO.NA.PO. prov.le Vicenza**, a tutela di tutto il personale e nel pieno rispetto della normativa vigente, **auspica l'annullamento di ogni atto e/o disposizione contrari alla normativa vigente.**

Distinti saluti.

Allegati come al testo



*Il Segretario Provinciale
Sindacato Autonomo VV.F.
C.S. Bevilacqua Moreno*

Bevilacqua Moreno

Sezione Provinciale VICENZA

Vicenza, 13/12/2021

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza
Via Farini, 36100 Vicenza
Cell 328835470
Email: vicenza@conapo.it

Prot. n. 22/21

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
VVF di VICENZA

Arch. Costa

com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: "Certificazione verde rafforzata"

Egregio Signor Comandante,
in data 11 dicembre '21, è uscita circolare dell'amministrazione con prot. 24757 relativa a **"Disposizioni in merito all'applicazione del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"**.

Nella stessa sono indicate delle modalità ben diverse da quanto indicato dal comando con ODG del comando N° 752 del 9 novembre 2021 (un mese prima delle indicazioni dell'amministrazione).

Non trova riferimento infatti il **9 dicembre** come data ultima per informare il Comando della propria "posizione vaccinale".

Nella circolare in parola si indica come data ultima di controllo da parte del datore di lavoro sul possesso della certificazione, il **15 dicembre**. Da quella data, il dipendente ha 5 giorni per informare il comando delle sue intenzioni e 20 gg per vaccinarsi a seguito di eventuale invito da parte del comando.

Si ritiene pertanto che l'odg. del comando indicato non sia regolare, né tantomeno gli avvisi inviati al personale da parte del comando dove sono indicate scadenze non in linea con la circolare dell'amministrazione.

Certo di un Vostro **urgente riscontro**, porgo distinti saluti.



*Il Segretario Provinciale
Sindacato Autonomo VV.F.
C.S. Bevilacqua Moreno*

Bevilacqua Moreno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA
"Prius undis fiamma antequam flectar"

RISORSE UMANE

Vicenza, data del protocollo

All'O. S. CONAPO Vicenza

vicenza@conapo.it

OGGETTO: "Certificazione verde rafforzata".

Con riferimento alla nota prot. n. 22/21 di codesta O.S. ed avente pari oggetto, acquisita agli atti di questo Comando con protocollo n. 23213 del 13.12.2021, si rappresenta quanto segue.

Con O.d.G. n. 752 del 9.11.2021, lo scrivente Comando ha pubblicato le novità normative introdotte dallo Stato con decreto legge n. 172 del 26.11.2021, la principale delle quali riguardava l'obbligo vaccinale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 15.12.2021.

Al fine di favorire il personale dipendente che non aveva effettuato il ciclo vaccinale, sono state immediatamente organizzate quattro giornate dedicate alla vaccinazione del personale di questo Comando, nelle date del 6,7,8 e 9 dicembre.

Code detto ODG si è provveduto altresì ad invitare il personale che non lo avesse già fatto a trasmettere, entro il 9.12.2021, la documentazione relativa all'effettuazione del vaccino, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, al seguente indirizzo mail: sanitario.vicenza@vigilfuoco.it, al fine di poter effettuare le procedure prescritte dal comma 3 del D.L. sopra specificato. Inoltre per venire incontro alle esigenze del personale è stato evidenziato che laddove i tempi di attesa per la vaccinazione fossero superiori a venti giorni a decorrere dal 15 dicembre p.v., il personale poteva comunicare la propria disponibilità all'Ufficio Risorse Umane di questo Comando secondo le indicazioni fornite con ODG n 749 del 26 novembre u.s., in modo tale da rendere più celere la vaccinazione.

Si ritiene opportuno rammentare che ciascun dipendente, così come più volte richiamato con appositi ODG, è obbligato a comunicare al sanitario del Comando tutte le attività inerenti la pandemia da COVID – 19 (**positività, contatto stretto con un positivo, vaccinazione**, ecc.) al fine di aggiornare il libretto di rischio del dipendente e la piattaforma nazionale ATB.

Detto ciò, si evidenzia che la circolare del Capo del Corpo, prot. n. 24757 del 11.12.2021, non ha fatto altro che ribadire quanto già lo scrivente Comando aveva anticipato con il predetto O.d.G. n. 752, posto che ha recepito la medesima disposizione normativa.

A tale proposito giova rammentare quanto prescritto al comma 2 e al comma 3 del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021;

comma 2: "*la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) , i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b) - soccorso pubblico - , "c) e d) , assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.*"

Comma 3 : "*i soggetti di cui al comma 2 **verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie** anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA
"Prius undis fiamma antequam flectar"

RISORSE UMANE

n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1...".

Dalla lettura della norma di legge sopra riportata non risulta nessun abuso da parte dello scrivente Comando.

Infine, spiace constatare che codesta Organizzazione Sindacale non si è ancora resa conto che l'attività svolta da questo Comando tutela l'interesse dei lavoratori, secondo i disposti di legge, e che ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 del citato decreto legge n 172 **dal 15 dicembre 2021** l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è stato esteso anche al personale del soccorso pubblico.

Il Comandante
(COSTA)

Firmato digitalmente ai sensi di legge